

NORMATIVA

CORONAVIRUS

30 giugno 2020

Regione Lombardia: confermate le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

In breve

Regione Lombardia ha adottato l'Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020, per confermare le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da Covid-19. Le disposizioni di cui all'Ordinanza sono valide **dal 1° al 14 luglio 2020**.

TES/ASI 211/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Contesto normativo

A seguito dell'emanazione del DL 16 maggio 2020, n. 33 (vedere Circolare TES/IND 170/20) e del DPCM 11 giugno 2020 (vedere Circolare TES/IND 199/2020) per la nuova gestione dell'emergenza da Coronavirus, Regione Lombardia ha adottato diverse Ordinanze, integrate, nella serata di lunedì 29 giugno, dall'Ordinanza n. 573⁽¹⁾ (in allegato).

Nuova Ordinanza di Regione Lombardia

Regione Lombardia ha pubblicato l'Ordinanza n. 573 che conferma appieno quando disciplinato dalle precedenti Ordinanze.

In particolare si ricorda che nella Regione Lombardia vige **l'obbligo per il Datore di lavoro di misurare la temperatura corporea dei lavoratori** prima dell'accesso al luogo di lavoro (punto 1.3). È confermata la formulazione di tale obbligo: *"deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato"*.

Come previsto in precedenza, in caso di rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5°C, il lavoratore deve essere momentaneamente isolato e non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro, tramite il Medico competente e/o l'Ufficio del personale, deve avvisare tempestivamente l'ATS territorialmente competente, che darà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Questa indicazione, continua ad apparire critica perché in contrasto con quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (ora Allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020) che prevede, al punto 2, che il lavoratore la cui temperatura corporea risulti superiore a 37,5°C, contatti nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e segua le sue indicazioni. Su questo aspetto si invita a fare riferimento alle singole ASL lombarde per indicazioni più dettagliate per le imprese.

Efficacia e sanzioni

L'Ordinanza ha efficacia **dal 1° al 14 luglio 2020**, salvo la necessità di adottare nuove disposizioni in relazione al monitoraggio quotidiano degli indicatori dell'andamento dell'epidemia. Per quanto non disciplinato espressamente dall'Ordinanza, vale quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto-Legge n. 33/2020⁽²⁾.

Allegati

	Regione Lombardia - Ordinanza n. 573
	Regione Lombardia - Ordinanza n. 573 - Allegato

Note

- (1) Regione Lombardia, Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 dell'art. 1 comma 16 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33
- (2) Decreto Legge n. 33/2020, art. 2: “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”